SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 febbraio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Agenzia italiana del farmaco

Regione Toscana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009.

Conferma dell'avv. prof. Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 2005, con il quale l'avv. prof. Giorgio Assumma è stato nominato, per la durata di un quadriennio, presidente della società italiana degli autori ed editori (SIAE);

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la società italiana degli autori ed editori (SIAE), ed in particolare l'art. 1, comma 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2008, con il quale sono approvate le modifiche statutarie adottate dall'assemblea degli associati della SIAE e, in particolare, l'art. 8;

Vista la nota n. 306/2009 in data 9 novembre 2009 dell'ufficio di presidenza della SIAE, con la quale si comunica che l'assemblea, nella riunione del 6 novembre 2009, ha deliberato a maggioranza assoluta la designazione dell'avv. prof. Giorgio Assumma quale presidente dell'ente in parola;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente della SIAE;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 novembre 2009, su preposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'avvio della procedura per la conferma dell'avv. prof. Giorgio Assumma a presidente della società italiana degli autori ed editori (SIAE), su designazione dell'assemblea della società medesima;

Visti i pareri favorevoli resi dalle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2009 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'avv. prof. Giorgio Assumma è confermato, per la durata di un quadriennio, presidente della società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 138

10A01962

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009.

Modifiche agli articoli 5 e 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare 1' art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della presidenza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009;

Visto, in particolare, l'art. 24 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, concernente le competenze dell'ufficio del segretario generale;

Ritenuto di modificare, senza oneri aggiuntivi, l'organizzazione dell'ufficio del segretario generale, prevedendo la trasformazione di una posizione dirigenziale di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca in un servizio al fine di potenziare l'attività della biblioteca chigiana;

Ritenuto altresì di rivedere le competenze dell'ufficio del segretario generale e dell'ufficio studi e rapporti istituzionali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole «dodici ulteriori unità» sono sostituite con le parole «undici ulteriori unità» e al terzo periodo le parole «dodici unità» sono sostituite con le parole «undici unità»;

b) all'art. 24, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* assicura la gestione e la valorizzazione della biblioteca chigiana, curando l'aggiornamento del patrimonio librario nelle materie giuridiche, socio-politiche ed economiche funzionale alle attività istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;»;

c) all'art. 24, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna ed al segreto di Stato, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124;»;

d) all'art. 24, comma 1, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«1-*bis*) cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna»;

e) all'art. 24, comma 3, dopo le parole «Segreteria speciale» è inserita la parola «principale»;

f) all'art. 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra governo e confessioni religiose, nonché in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Svolge inoltre compiti di studio al fine di assistere il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ivi compresi i profili di carattere economico, in ambito internazionale e comunitario in raccordo con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura altresì gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'avvocatura dello Stato.»;

g) all'art. 24, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ufficio si articola in non più di sei servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Con successivo decreto del segretario generale ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l'organizzazione interna dell'ufficio del segretario generale.

2. L'attuale organizzazione interna dell'ufficio del segretario generale resta comunque ferma sino all'adozione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.

Art. 3.

Oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 282

10A01963

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2009.

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 40, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale è stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'art. 19 con il quale vengono indicati i compiti del dipartimento per le pari opportunità quale struttura di supporto del governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2004 relativo all'organizzazione e al funzionamento del dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2 a mente del quale il dipartimento per le pari opportunità «promuove e sostiene, il coordinamento delle attività svolte dai ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il dipartimento per le pari opportunità, dell'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per le misure antitratta, nonché l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitù;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102 di riordino della commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 relativo al riordino del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il dipartimento per le pari opportunità;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;

Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna presso il dipartimento per le pari opportunità e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007 - 2013, il programma operativo nazionale «Govemance e assistenza tecnica FESR», il programma operativo nazionale «Govemance e azioni di sistema FSE»;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009;

Ritenuto necessario ampliare di un ufficio ed un servizio la struttura organizzativa del dipartimento per le pari opportunità per lo svolgimento degli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla sopracitata normativa, rinviando la compensazione dell'onere al provvedimento di riorganizzazione complessiva delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 19 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è sostituito del seguente:

«Art. 19 *(Dipartimento per le pari opportunità)*. — 1. Il dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. Della struttura stessa il presidente si avvale, per promuovere e coordinare le azioni di governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi nazionali ed europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie dei diritti della persona, della parità e delle pari opportunità; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sei servizi. Presso il dipartimento operano le segreterie delle seguenti commissioni: commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; comitato per l'imprenditoria femminile.

3. Nell'ambito del dipartimento opera, altresì, l'ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Con successivo decreto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l'organizzazione interna del dipartimento per le pari opportunità.

2. L'attuale organizzazione interna del dipartimento per le pari opportunità resta comunque ferma sino all'adozione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2010

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 281

10A01964

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Samouel Mariana Rezk Kriaks, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Vista l'istanza della sig.ra Samouel Mariana Rezk Kriaks, nata a il Cairo il 1º marzo 1978, cittadina egiziana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato di cui è in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'«Università di Ain Shams» nella sessione settembre 2001 e del «Master in Giurisprudenza» conseguito presso l'«Università di Ain Shams» nel 2005;

Considerato che è iscritta presso l'«Ordine degli Avvocati della Repubblica Araba d'Egitto» dal 6 febbraio 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Samouel Mariana Rezk Kriaks, nata a il Cairo il 1º marzo 1978, cittadina egiziana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01928

DECRETO 28 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacone Anna Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Iacone Anna Laura, nata a Milano il 25 gennaio 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Milano in data 4 luglio 2001 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 1º ottobre 2008 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che l'istante è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 23 dicembre 2008;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Iacone Anna Laura, nata a Milano il 25 gennaio 1974, cittadina italiana, diretta è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale) 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01929

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma «Interreg IV C» obiettivo cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 57/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4222 dell'11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il programma operativo «INTERREG IV C» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 12735 del 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, da cui risulta che a fronte di una quota FESR pari ad euro 38.269.422, la quota nazionale pubblica è pari ad euro 9.977.385, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2009 ammonta ad euro 1.231.655;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2009 del programma «INTERREG IV C» dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 1.231.655, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 89

10A01926

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma transnazionale «South East Europe» obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2009.(Decreto n. 53/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6590 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo «South East Europe» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 12733 del 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 43.050.642, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 8.002.189, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2009 ammonta ad euro 1.077.297;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «South East Europe» dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 1.077.297 per l'annualità 2009, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art.16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 86

10A01927

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del programma transnazionale «MED 2007-2013» obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2009. *(Decreto n. 54/2009).*

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6578 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo «Med 2007-2013» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 12734 del 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 97.660.512, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 32.065.851, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2009 ammonta ad euro 4.315.795;

Vm le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «MED 2007-2013» dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 4.315.795 per l'annualità 2009, comprese le risorse di assistenza tecnica.

Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art.16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 87

10A01972

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma operativo «Interact 2007-2013» obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2009. *(Decreto n. 56/2009).*

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 3093 del 20 giugno 2008, che modifica la decisione C(2007) 5833 con la quale è stato adottato il programma operativo «INTERACT 2007- 2013» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Viste le note prot. n.17184 del 6 agosto 2008 e prot. n.21430 del 16 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi piani finanziari allegati, con le quali si richiama che per il programma «INTERACT 2007-2013» non è prevista preallocazione di risorse comunitarie e che la parte italiana del programma prevede una quota nazionale pubblica di 631.669 euro, comprese le risorse per l'assistenza tecnica, cui corrisponde un importo indicativo del FESR di euro 3.579.458;

Considerato che, in base a quanto rappresentato dal predetto Ministero, il Comitato di sorveglianza del programma ha deciso che il contributo nazionale pubblico a carico degli Stati partecipanti deve essere versato in sette rate annuali a partire dal 2007, in favore dell'autorità di gestione del programma;

Tenuto conto della necessità di procedere all'assegnazione delle risorse di parte nazionale per l'annualità 2009, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2009 del programma operativo «INTERACT 2007-2013», di cui in premessa, è pari ad euro 90.239.

2. La predetta quota, relativa all'annualità 2009, è erogata dal fondo di rotazione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico si attiva per la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il Ministero dello sviluppo economico invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 85

10A01973

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Urrutia Guada Alejandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 12 giugno 2006, con la quale la sig.ra Urrutia Guada Alejandra, nata a Caracas (Venezuela) il 6 giugno 1978, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Odontologo», rilasciato in data 2 ottobre 2001 dalla «Universidad Santa Maria», con sede a Caracas (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 13 dicembre 2006, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata in data 30 novembre e 10 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Urrutia Guada Alejandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Odontologo», rilasciato in data 2 ottobre 2001 dalla «Universidad Santa Maria», con sede a Caracas (Venezuela), alla sig.ra Urrutia Guada Alejandra, nata a Caracas (Venezuela) il 6 giugno 1978, cittadina venezuelana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Urrutia Guada Alejandra, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01930

DECRETO 5 febbraio 2010.

Non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto in particolare l'art. 4, paragrafo 2, del citato regolamento, recante disposizioni sulla non iscrizione dei principi attivi, che prevede che i biocidi contenenti principi attivi oggetto di una decisione di non iscrizione nell'allegato I o IA della direttiva 98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi di prodotti notificati, non debbano più essere immessi in commercio per i tipi di prodotti in questione quando è trascorso un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura non disponga altrimenti;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2009/322/CE dell'8 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 9 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta al fatto che per alcune combinazioni sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze ed i tipi di prodotto riportati nell'allegato al presente decreto non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di prodotti di cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

2. A decorrere dal 1° marzo 2010 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2 devono essere ritirate comunque entro il 1° marzo 2010, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita. In ogni caso, a decorrere dal 1° marzo 2010 le confezioni citate non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le domande di modifica della composizione di presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire il principio o i principi attivi di cui all'art. 1, con uno o più principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 1° marzo 2010.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1° marzo 2010 i presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione già autorizzata.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° marzo 2010, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1, non possono essere più immessi sul mercato né vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo il 1° marzo 2010, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 5 febbraio 2010

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

NOME	NUMERO CE	NUMERO CAS	TIPO DI PRODOTTO	SM RELATORE
Etanolo	200-578-6	64-17-5	3	EL
N-(triclorometiltio)ftalimmide/Folpet	205-088-6	133-07-3	6	IT
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	6	EL
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	13	EL
Lignina	232-682-2	9005-53-2	1	EL
Lignina	232-682-2	9005-53-2	2	EL
Lignina	232-682-2	9005-53-2	3	EL
Lignina	232-682-2	9005-53-2	4	EL
Lignina	232-682-2	9005-53-2	6	EL
Lignina	232-682-2	9005-53-2	13	EL
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno/Perestane	432-790-1	-	3	HU
Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6	2	EL
Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6	6	EL
Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6	13	EL
Polivinilpirrolidone iodio	Polimero	25655-41-8	2	SE
Polivinilpirrolidone iodio	Polimero	25655-41-8	4	SE
Polivinilpirrolidone iodio	Polimero	25655-41-8	5	SE
Polivinilpirrolidone iodio	Polimero	25655-41-8	6	SE

10A01941

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 novembre 2009.

Modifica ed integrazione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti.

IL VICEMINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (*Gazzetta Ufficiale* - Supplemento Ordinario n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 29 luglio 2004 con il quale si è proceduto alla individuazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

Considerato che con il citato accordo del 29 luglio 2004 è stata inserita la nuova disciplina di «Audiologia e Foniatria» nell'ambito della medicina diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici;

Rilevato che le pregresse scuole di specializzazione in «Audiologia» e in «Foniatria» nei rispettivi ordinamenti didattici contenevano settori comuni sia nella formazione di base sia in quella professionalizzante;

Considerato, inoltre, che le precedenti separate scuole di «Audiologia» e di «Foniatria» possono considerarsi equipollenti all'attuale unica scuola di specializzazione in «Audiologia e Foniatria», anche a seguito del decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente il «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Ravvisata l'esigenza di disporre una modifica ed integrazione alla tabella delle equipollenze individuata con i predetti decreti, relativamente alla disciplina di «Biochimica clinica», atteso che trattasi di denominazione diversa di scuole di specializzazione, con percorsi didattico - formativi identici per durata e contenuti;

Acquisito al riguardo, il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

La tabella B, relativa alle specializzazioni equipollenti, di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, è modificata come indicato nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 novembre 2009

Il vice Ministro: FAZIO

Registro alla Corte dei conti 29 novembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 14

ALLEGATO *1*

Area della medicina diagnostica e dei servizi

3) Audiologia e foniatria:

Scuole equipollenti:

audiologia;

foniatria.

4) Biochimica clinica:

Scuole equipollenti: medicina di laboratorio: biochimica clinica e biologia molecolare.

10A01942

DECRETO 25 novembre 2009.

Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) » il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388, del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)», il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni e che detti stanziamenti affluiscono al fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto l'art. 63, comma 7, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 06 agosto 2008, che prevede un'integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto in particolare il comma 1258, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1, annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visti i commi 471 e 472, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

Visto il successivo comma 473, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 54279 del 16 giugno 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 luglio 2009, reg. 4, foglio 48, di anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali 2009, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che, ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65, della legge 448, del 1998 risultano presenti € 105.000.000 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che, ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che, ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che, per effetto dell'art. 2-*ter*, comma 6 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazione dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pari a € 1.762.770,00;

Considerato che, per effetto dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazione dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pari a € 603.739,00;

Considerato che, per effetto dell'art. 35, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pari a € 300.320,00;

Considerato che, per effetto dell'art. 11, comma 9 della legge 4 marzo 2009, n. 15, risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pari a € 506.890,00;

Considerato che, per l'effetto dell'art.3, comma 1, della legge 3 marzo 2009, n. 18 si è provveduto alla riduzione di € 500.000,00 dello stanziamento annuo della spesa di cui all'art. 20, comma 8 della legge n. 8 novembre 2000, n. 328;

Considerato che, a seguito delle predette previsioni e dei successivi provvedimenti legislativi, sono intervenute ulteriori variazioni negative sul cap. di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», con riduzione pari ad € 1.614.783,00, in conto cassa e competenza;

Considerato quindi che la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'esercizio finanziario corrente ammonta complessivamente a € 1.420.580.157,00 di cui:

€ 1.306.266.217,00 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali al netto dei previsti accantonamenti e riduzioni di legge complessivamente pari a € 5.288.502,00 (€ 1.762.770,00 + € 603.739,00+ € 300.320,00 + € 506.890,00 + € 500.000,00+ € 1.614.783,00);

€ 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

€ 6.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

€ 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.420.580.157,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 29 ottobre 2009 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009, ammontanti a € 1.420.580.157,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1) Somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	€ 842.000.000,000
2) Somme destinate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano	€ 518.226.539,00
3) Somme attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€ 60.353.618,00
Totale	€ 1.420.580.157,00

Art. 2.

Le somme ripartite all'art. 1 vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualità 2009 già anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 54279 del 16 giugno 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 luglio 2009, reg. 4, foglio 48, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.

Art. 3.

Le allegate tabelle contraddistinte con i numeri. 1, 2, 3, e 4 che costituiscono parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2009;

Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2008;

Tab. 4) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo stesso.

2. A fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del fondo stesso.

Art. 5.

Le risorse residue relative alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le regioni e province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 6.

Eventuali ulteriori risorse derivanti da successivi provvedimenti di assegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009, saranno ripartite fra le regioni e province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, 25 novembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali: SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 57

ALLEGATO 1

Riparto generale anno 2009 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2009

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	1.420.580.157,00
Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	**€**	**842.000.000,00**
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	**€**	**518.226.539,00**
Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	**€**	**60.353.618,00**

Diritti soggettivi - Tabella n. 2

Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi

	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - *Assegni ai nuclei familiari ecc.*	**€ 310.000.000**
Art. 66 - *Assegni di maternità ecc.*	€ 226.000.000 € 4.000.000 **€ 230.000.000**
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - *Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave*	**€ 299.000.000**
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - *Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major*	**€ 3.000.000**
TOTALE	**€ 842.000.000**

Regioni anno 2009 - Tabella n. 3

Risorse destinate alle Regioni e province autonome*

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	12.702.618,09
Basilicata	1,23%	6.376.457,16
Calabria	4,11%	21.311.094,90
Campania	9,98%	51.734.108,12
Emilia Romagna	7,05%	36.554.663,50
Friuli Ven. Giulia	2,19%	11.367.041,61
Lazio	8,60%	44.569.678,78
Liguria	3,02%	15.646.264,55
Lombardia	14,15%	73.327.562,56
Marche	2,68%	13.864.726,99
Molise	0,80%	4.133.709,28
P.A. di Bolzano	0,82%	4.268.345,70
P.A. di Trento	0,84%	4.374.756,35
Piemonte	7,18%	37.214.679,11
Puglia	6,98%	36.156.210,08
Sardegna	2,96%	15.341.608,00
Sicilia	9,19%	47.601.379,89
Toscana	6,55%	33.967.654,19
Umbria	1,64%	8.507.780,98
Valle d'Aosta	0,29%	1.495.668,98
Veneto	7,28%	37.710.530,17
TOTALI	**100%**	**€ 518.226.539,00**

**al lordo delle risorse di cui all'articolo 2*

Fondo indistinto anno 2009 - Tabella 4

Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€ 60.353.618,00

ALLEGATO *2*

Relazione illustrativa al decreto di riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2009

Articolo 1

L'ammontare complessivo delle risorse che compongono il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009 risulta pari a **€ 1.420.580.157,00**, al netto degli accantonamenti previsti dall'articolo 2-ter, comma 6 del decreto legge 154/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2008, pari ad € 1.762.770,00, dall'art. 4, comma 1 del decreto legge 180/2008, convertito con modificazioni dalla legge 1/2009, pari ad € 603.739,00, dall'art. 35 del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, pari ad € 300.320,00, dall'articolo 11, comma 9, della legge 15/2009, pari ad € 506.890,00, dall'art. 3 , comma 1, della legge 3 marzo 2009, n. 18 pari ad € 500.000,00 e da successivi provvedimenti legislativi pari ad € 1.614.783,00, e viene così ripartito ai seguenti soggetti destinatari:

Somme destinate al finanziamento dei diritti soggettivi	**€ 842.000.000,00**
Somme destinate alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	**€ 518.226.539,00**
Somme attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	**€ 60.353.618,00**
Totale	**€1.420.580.157,00**

Si noti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1258, della legge 296/2006 *(Legge finanziaria 2007)*, come modificato dall'articolo 2, comma 470, della legge 244/2007 *(Legge finanziaria 2008)*, a partire dal 2008 non vengono più attribuite somme del Fondo nazionale alle città, cosiddette "riservatarie", destinatarie degli stanziamenti del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 285/1997. Tali trasferimenti sono adesso oggetto di un separato decreto di riparto.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 471 e 472 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'anno 2008 si è provveduto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad un anticipo sulle somme destinate a quest'ultimo Ministero e alle Regioni e Province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi.

Poiché, previa intesa con la Conferenza Unificata, l'anticipo relativo all'annualità 2009 è già stato erogato ai sensi del decreto del Ministro dell'economia n. 54279 del 16 giugno 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 luglio 2009, foglio 48, reg. n. 4, è opportuno precisare, ai sensi

dell'articolo 2, che verranno liquidate ai destinatari le risorse ripartite col Decreto al netto di quelle già anticipate. In allegato alla presente relazione sono indicate le risorse anticipate col decreto di cui sopra a Regioni e Province autonome. Per le somme anticipate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si fa rinvio alla tabella n.4.

Articolo 3

L'articolo rimanda alle tabelle allegate al Decreto, contenenti le specifiche del riparto ai destinatari.

I criteri di riparto delle somme assegnate alle Regioni e province autonome non sono stati modificati rispetto al 2008 e sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4

L'articolo 4, già inserito nei decreti di riparto delle precedenti annualità, indica i criteri di rendicontazione delle somme attribuite attraverso il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Articolo 5

L'articolo 5 prevede il riparto delle somme residue della sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento, definitivamente terminata il 30 giugno 2007, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1285 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), devono essere restituite dai Comuni assegnatari e riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali. Si prevede che tali risorse vengano assegnate alle Regioni sulla base degli stessi criteri previsti dal decreto stesso.

Articolo 6

L'articolo, già inserito nel decreto di riparto 2008, non impegna in alcun modo risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate, bensì predetermina i criteri di ripartizione di eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nel Fondo nazionale per le politiche sociali nel corso del 2009 in seguito a specifici provvedimenti. Si prevede in particolare che detti criteri di ripartizione saranno gli stessi di quelli adottati nel decreto stesso. Nel caso, questo renderà il più celeri possibile le procedure di riparto, permettendo così di mettere a disposizione dei destinatari dette risorse in tempi più rapidi, migliorando la programmazione e la qualità complessiva della spesa pubblica.

Risorse a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali 2009 anticipate alle Regioni e Province autonome con decreto del Ministro dell'economia n. 54279 del 16 giugno 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 luglio 2009, foglio 48, reg. n. 4, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

REGIONI	Anticipo 2009
Abruzzo	6.345.181,11
Basilicata	3.185.152,48
Calabria	10.645.266,66
Campania	25.842.096,75
Emilia Romagna	18.259.697,23
Friuli Ven. Giulia	5.678.037,18
Lazio	22.263.338,31
Liguria	7.815.584,28
Lombardia	36.628.406,97
Marche	6.925.674,94
Molise	2.064.860,48
P.A. di Bolzano	2.132.113,74
P.A. di Trento	2.185.267,73
Piemonte	18.589.386,64
Puglia	18.060.662,74
Sardegna	7.663.402,98
Sicilia	23.777.726,33
Toscana	16.967.440,59
Umbria	4.249.786,21
Valle d'Aosta	747.112,96
Veneto	18.837.072,69
Totale anticipo a Regioni e Province autonome	258.863.269,00

Specifica dei fondi assegnati al Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali ex Tabella 4 del Decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Annualità 2009 e dei relativi riferimenti normativi

Quota assegnata al Ministero per il finanziamento degli interventi a carico del FNPS	**60.353.618,00**	**di cui: anticipati ex Decreto del Ministro dell'economia n. 54279 del 16 giugno 2009**	**Saldo**
DG Volontariato	**26.460.000,00**	**10.460.000,00**	**16.000.000,00**
L. 465/94 - Osservatorio volontariato e conferenza nazionale volontariato	250.000,00	250.000,00	-
L. 266/91 - Fondo per il volontariato	2.300.000,00	2.300.000,00	-
L. 438/98 - Contributi alle associazioni nazionale di promozione sociale	5.160.000,00	5.160.000,00	-
L. 342/00 - Contributi alle ONLUS ed alle ass. vol. per acquisto di beni strumentali	7.750.000,00	2.750.000,00	5.000.000,00
L. 383/00 - Fondo per l'associazionismo	11.000.000,00		11.000.000,00
DG Immigrazione	**27.360.000,00**	**14.233.190,00**	**13.126.810,00**
D.lgs 286/98 - Fondo nazionale per le politiche migratorie			-
di cui: Programmi sperimentali di integrazione sociale	4.500.000,00	4.500.000,00	-
di cui:funzionamento organismo di coordinamento presso il CNEL	250.000,00	250.000,00	-
di cui: Comitato minori stranieri	2.600.000,00	2.600.000,00	-
di cui: Consulta problemi degli stranieri immigrati	10.000,00	10.000,00	-
di cui: Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati	20.000.000,00	6.873.190,00	13.126.810,00
DG Comunicazione	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**
L. 150/00 - Oneri di funzionamento e iniziative di comunicazione istituzionale	500.000,00	500.000,00	-
DG Inclusione sociale	**4.200.704,00**	**3.850.704,00**	**350.000,00**
L. 104/92 e L. 162/98 - Progetti sperimentali e conferenza nazionale handicap	300.000,00	300.000,00	-
L. 328/00 - Commissione indagine esclusione sociale	70.000,00	70.000,00	-
L. 328/00 - Incarichi di studio e ricerche in materia di politiche sociali	480.000,00	300.000,00	180.000,00
L. 451/97 - Centro nazionale documentazione infanzia e Osservatorio minori	600.000,00	600.000,00	-
L. 451/97 - Compensi esperti Centro nazionale documentazione infanzia e adolescenza	30.704,00	30.704,00	-
L. 285/97 - Servizio informazione e funzionamento banca dati Legge 285/97	1.270.000,00	1.100.000,00	170.000,00
L. 451/97 - Programma di chiusura degli istituti assistenziali per minori	50.000,00	50.000,00	-
L. 296 Finanziamento sezioni primavera	1.400.000,00	1.400.000,00	-
DG Fondo	**1.832.914,00**	**1.132.914,00**	**700.000,00**
L. 284/97 e L. 311/04 - Contributo Federazione nazionale pro-ciechi	1.032.914,00	332.914,00	700.000,00
L. 328/00 - Spese per attività di valutazione e monitoraggio delle politiche sociali e per il sistema informativo dei servizi sociali	800.000,00	800.000,00	-
TOTALE	**60.353.618,00**	**30.176.808,00**	**30.176.810,00**

10A01923

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2009.

Decreto confermativo del decreto 17 giugno 2009 recante modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, prot. n. 5396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2009, recante modifiche al sopracitato decreto;

Considerato che il predetto decreto 17 giugno 2009, ravvisata l'urgenza, è stato emanato nelle more della conclusione del procedimento di acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Stato Regioni facendo salva l'emanazione di un successivo provvedimento confermativo, ad avvenuta acquisizione della citata intesa;

Considerato che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29 ottobre 2009, ha espresso l'intesa sul provvedimento di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2009, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 1

10A02073

DECRETO 2 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale – n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1970 e successive modificazioni, con il quale è

stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal «Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC» intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a Denominazione di origine controllata «Gambellara», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole della regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Gambellara» è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«È consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A01933

DECRETO 2 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sangiovese di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a Denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Sangiovese di Romagna» è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«È consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A01934

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 gennaio 2010.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano *AIB)* del Parco nazionale del Gran Paradiso con validità 2008-2012.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i parchi nazionali.

Vista la nota prot. n. 1652/11.1.3.NP del 12 maggio 2008 del parco nazionale del Gran Paradiso di inoltro del piano AIB approvato dallo stesso ente parco con deliberazione del Consiglio direttivo n. 01 del 30 aprile 2008;

Visto il piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi predisposto ed approvato dal parco nazionale del Gran Paradiso;

Vista la nota prot. 3431 del 25 giugno 2008 del Corpo forestale dello Stato - ispettorato generale - divisione 3ª contenente il parere favorevole del CFS, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0016784 dell'8 luglio 2008 con la quale la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB 2008-2012 relativo al parco nazionale del Gran Paradiso e chiede alla Regione Valle d'Aosta l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione del piano AIB regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0016783 dell'8 luglio 2008 con la quale la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB 2008-2012 relativo al parco nazionale del Gran Paradiso e chiede alla Regione Piemonte l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione del piano AIB regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 53/2000;

Vista la nota di intesa Prot. n. 56803/DA 14.20 della Regione Piemonte del 20 agosto 2008 - Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello stato, con la quale, con determinazione dirigenziale n. 1732 del 1° agosto 2008, allegata alla stessa nota, si comunica l'avvenuta integrazione del Piano AIB suddetto nel Piano regionale AIB nell'apposita sezione dedicata alle aree protette statali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota Prot. n. 3585/RM della Regione Valle d'Aosta dell'11 febbraio 2009 - Assessorato all'agricoltura e risorse naturali, con la quale la Regione invia delle osservazioni al Piano AIB suddetto, relativamente alla parte valdostana del parco nazionale del Gran Paradiso, chiedendo integrazioni al piano;

Vista la nota Prot. DPN-2009-0004466 del 2 marzo 2009 con la quale la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede di integrare il Piano AIB suddetto con le indicazioni trasmesse dalla regione Valle d'Aosta, relativamente alla parte valdostana del parco nazionale del Gran Paradiso;

Vista la nota Prot. N. 1898 11.1.3. NP del 17 luglio 2009 del parco nazionale del Gran Paradiso con la quale

l'ente parco provvede a trasmettere le suddette integrazioni richieste in seguito alle osservazioni formulate dalla Regione Valle d'Aosta;

Vista la nota prot. DPN-2009-0016462 del 31 luglio 2009 con la quale la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rinnova alla Regione Valle d'Aosta la richiesta di intesa del Piano AIB 2008-2012 relativo al parco nazionale del Gran Paradiso, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa Prot. n. 35078/RN del 24 novembre 2009, con la quale la Regione Valle d'Aosta - assessorato agricoltura e risorse naturali comunica che tali integrazioni verranno inserite nell'apposita sezione dedicata alle aree protette statali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2008-2012, predisposto dal parco nazionale del Gran Paradiso, ricadente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Roma, 29 gennaio 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A01922

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2010.

Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE, recante, tra l'altro, disposizioni finalizzate a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

Visto l'art. 1, comma 367, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE, sono modificati gli obiettivi indicativi nazionali relativi all'immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili;

Visto l'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme della legge 11 marzo 2006, n. 81 - recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili;

Visto l'art. 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2010, un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel, al quale si applica una aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante;

Visto l'art. 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2010, uno stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come carburante;

Visto l'art. 2, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 che prevede che per l'anno 2009, la quota minima di cui all'art. 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico;

Visto l'art. 2, comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 che prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al predetto comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con la quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni fiscali per il biodiesel, notificato dall'Italia;

Visto il decreto 23 aprile 2008, n. 100: Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 2 della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368 della legge dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto 29 aprile 2008, n. 110: Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la medesima commissione statuisce che la misura di aiuto disposta dall'art. 22-*bis*, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;

Visto il decreto 3 settembre 2008, n. 156: Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto biodiesel, ai sensi dell'art. 22-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto 5 agosto 2009, n. 128 : Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Considerato che, in attesa di stabilire gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti ed in particolare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, derivanti dal recepimento della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali è opportuno modificare, per gli anni successivi al 2009, la quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, al fine di avvicinare il sistema italiano agli obiettivi comunitari e di incentivare i successivi investimenti nel settore.

Decreta:

Art. 1.

Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, come modificato dal comma 367 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2010 la quota minima di cui al comma 139, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3,5 per cento, calcolata sulla base del tenore energetico, per l'anno 2011 tale quota è fissata nella misura del 4 per cento, e per l'anno 2012 la quota minima è fissata nella misura del 4,5 per cento.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2010

Ufficio controllo Ministeri delle attività produttive Registro n.1 foglio n.85

10A02221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010.

Pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante aggiornato al 1° febbraio 2010. (Deliberazione n. 17173).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, gli articoli 114-*bis* e 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il capo V del titolo V del libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la sezione V del capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione dei citati articoli 114-*bis* e 116 contenute nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 1° febbraio 2010, comprende n. 89 emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tenuti ad osservare le disposizioni di attuazione degli articoli 114-*bis* e 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 10 febbraio 2010

p. *Il presidente:* DI BENEDETTO

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 1° febbraio 2010		
N. Prog.	**EMITTENTE**	**STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO**
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - ROMA	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
5	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
6	B. AGCI SPA - BOLOGNA	azioni ord.
7	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
8	B. CATTOLICA SPA - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
9	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
10	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.
11	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
12	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
13	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
14	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
15	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
16	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
17	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
18	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
19	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
20	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
21	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
22	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
23	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
24	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
25	B. POP. DEL MEZZOGIORNO SPA - CROTONE	azioni ord.
26	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
27	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
28	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE - CAMPOBASSO	azioni ord.
29	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
30	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
31	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
32	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
33	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
34	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
35	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
36	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
37	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
38	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
39	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
40	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
41	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord. - obbl. cv.
42	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
43	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
44	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
45	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
46	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
47	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
48	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
49	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
50	B. POP. VALLE D'ITRIA E MAGNA GRECIA SCPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MARTINA FRANCA (TA)	azioni ord.
51	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
52	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERAMO	azioni ord.
53	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
54	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
55	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord.
56	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - L'AQUILA	azioni ord. - obbl. cv.
57	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
58	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
59	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
60	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
61	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
62	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
63	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
64	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.

N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
65	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
66	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
67	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
68	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
69	CIT - COMPAGNIA ITALIANA TURISMO SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.
70	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
71	CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - SALERNO	azioni ord.
72	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
73	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
74	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
75	FARBANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
76	FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
77	IPI SPA - TORINO	azioni ord.
78	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
79	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
80	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
81	NORDEST BANCA SPA - UDINE	azioni ord.
82	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord. - obbl.
83	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	obbl. cv.
84	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCARL - SPOLETO (PG)	azioni ord.
85	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv.
86	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
87	UNIQA PROTEZIONE SPA - UDINE	azioni ord.
88	VENETO BANCA HOLDING SCPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
89	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

10A02206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto storico San Josemaria Escrivà, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto storico San Josemaria Escrivà, in Roma.

10A01931

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Gabbriano», in Senigallia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Gabbriano», in Senigallia.

10A01932

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa denominata «Repubblica dei Ragazzi», in Civitavecchia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa denominata «Repubblica dei Ragazzi», in Civitavecchia.

10A01939

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Fondazione «Museo Diocesano», in Brescia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione «Museo Diocesano», in Brescia.

10A01940

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Chemitaf»

Estratto decreto n. 1 del 12 gennaio 2010

Medicinale per uso veterinario CHEMITAF 250 mg/ml soluzione per uso orale per polli da carne.

Titolare: ditta Chemifarma SpA, con sede legale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Chemifarma SpA, con sede in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate:

bottiglia da 80 ml - A.I.C. n. 104162019;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104162021;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 104162033.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: tiamfenicolo 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo da carne.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle malattie batteriche dell'apparato respiratorio ed intestinale, nella malattia cronica respiratoria e nella corizza aviare, sostenute in particolare da microorganismi Gram-positivi, Gram-negativi, ricketsie, micoplasmi e clamidie (Mycoplasma spp., Pasteurella spp.; Staphylococcus spp.; Salmonella spp.).

Tempi di sospensione: carne e visceri: 4 giorni.

Uso non consentito durante l'ovodeposizione in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01935

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrox Flavour»

Estratto provvedimento n. 1 del 4 gennaio 2010

Specialità medicinale ENROX FLAVOUR nelle confezioni:

10 blister da 10 cpr da 15 mg per cani e gatti - A.I.C. 103992018;

10 blister da 10 cpr da 50 mg per cani - A.I.C. 103992020;

10 blister da 10 cpr da 150 mg per cani - A.I.C. 103992032;

1 blister da 10 cpr da 15 mg per cani e gatti - A.I.C. 103992044;

1 blister da 10 cpr da 50 mg per cani - A.I.C. 103992057;

1 blister da 10 cpr da 150 mg per cani - A.I.C. 103992069.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0255/001-002-003/IB/003.

Titolare A.I.C.: KrKA d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Oggetto del provvedimento: estensione del periodo di validità.

È ora autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'estensione del periodo di validità da 2 anni a 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha validità immediata.

10A02102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimax Tabs» 150 mg/20 mg.

Estratto provvedimento n. 2 dell'11 gennaio 2010

Specialità medicinale EQUIMAX TABS 150 mg/20 mg, nelle confezioni:

scatola contenente 1 tubo da 8 compresse - A.I.C. n. 103988010;

scatola contenente 2 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988022;

scatola contenente 12 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988034;

scatola contenente 40 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988046;

scatola contenente 48 tubi da 8 compresse - A.I.C. n. 103988059.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0258/001/IB/001.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - France.

Oggetto del provvedimento: estensione del periodo di validità ed eliminazione delle condizioni di conservazione.

È ora autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'estensione del periodo di validità da 18 mesi a 30 mesi.

La sezione 6.4 dell'SPC è modificata come di seguito: «Questo medicinale veterinario non richiede nessuna speciale condizione di conservazione».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha validità immediata.

10A02100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cepravin Asciutta»

Estratto provvedimento n. 3 del 12 gennaio 2010

Medicinale veterinario: CEPRAVIN ASCIUTTA.

Confezioni:

scatola da 20 siringhe monodose da 3 g - A.I.C. n. 101350015;

scatola da 4 siringhe monodose da 3 g - A.I.C. n. 101350027;

scatola da 72 siringhe monodose da 3 g - A.I.C. n. 101350039.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Borromini.

Codice fiscale: 01148870155.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione del medicinale veterinario in oggetto, per carne e visceri di bovino viene fissato un tempo di attesa pari a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini (carne e visceri): 2 giorni;

bovini (latte): 51 giorni prima del parto + 168 ore dopo il parto (7 giorni - 14 mungiture).

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla ditta interessata.

10A02101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix» Spot-on.

Estratto provvedimento n. 7 del 20 gennaio 2010

Specialità medicinale ADVANTIX Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg nelle confezioni:

1 pipetta (1 x 1,0 ml) - A.I.C. n. 103626014;

2 pipette (2 x 1,0 ml) - A.I.C. n. 103626026;

3 pipette (3 x 1,0 ml) - A.I.C. n. 103626038;

4 pipette (4 x 1,0 ml) - A.I.C. n. 103626040;

6 pipette (6 x 1,0 ml) - A.I.C. n. 103626053.

Procedure di mutuo riconoscimento: IT/V//0114/001/IB/007 - IT/V//0114/001/IB/008.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. - Viale Certosa n. 130 - 20156 Milano codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionato per vendita e modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura (della busta di alluminio).

Si autorizza per il medicinale per uso veterinario indicato:

estensione da 3 a 5 anni del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita;

estensione da 18 mesi a 24 mesi del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura (della busta di alluminio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

10A01936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix» Spot-on.

Estratto provvedimento n. 6 del 20 gennaio 2010

Specialità medicinale ADVANTIX Spot-on per cani fino a 4 kg nelle confezioni:

1 pipetta - A.I.C. n. 103629010;

2 pipette - A.I.C. n. 103629022;

3 pipette - A.I.C. n. 103629034;

4 pipette - A.I.C. n. 103629046;

6 pipette - A.I.C. n.103629059.

Procedure di mutuo riconoscimento: IT/V/0113/001/IB/007 - IT/V//0113/001/IB/008.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. - viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionato per vendita e modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura (della busta di alluminio).

Si autorizza per il medicinale per uso veterinario indicato:

estensione da 3 a 5 anni del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita;

estensione da 18 mesi a 24 mesi del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura (della busta di alluminio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

10A01937

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix» Spot-on.

Estratto provvedimento n. 8 del 20 gennaio 2010

Specialità medicinale ADVANTIX Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg nelle confezioni:

1 pipetta (1 x 2,5 ml) - A.I.C. n. 103628018;

2 pipette (2 x 2,5 ml) - A.I.C. n. 103628020;

3 pipette (3 x 2,5 ml) - A.I.C. n. 103628032;

4 pipette (4 x 2,5 ml) - A.I.C. n. 103628044;

6 pipette (6 x 2,5 ml) - A.I.C. n. 103628057.

Procedure di mutuo riconoscimento: IT/V/0115/001/IB/007 - IT/V/0115/001/IB/008.

Titolare A.I.C. : Bayer S.p.A - viale Certosa n. 130 - 20156 Milano - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimernto: modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionato per vendita e modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura (della busta di alluminio).

Si autorizza per il medicinale per uso veterinario indicato:

estensione da 3 a 5 anni del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita;

estensione da 18 mesi a 24 mesi del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura (della busta di alluminio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

10A01938

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sofargen»

Estratto determinazione AIC/N n. 270 del 27 gennaio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SOFARGEN, anche nella forma e confezione: «1% crema» tubo 120 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Sofar S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 8 - 20135 Milano (Italia), codice fiscale 03428610152.

Confezione:

«1% crema» tubo 120 g;

A.I.C. n. 025561073 (in base 10) - 0SD1ZK (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: un tubo di crema da 120 g contiene:

principio attivo: sulfadiazina argentica micronizzata 1 g;

eccipienti: Alcool stearilico 19 g; isopropile miristato 8 g; propilenglicol 7 g; polietilenglicolmonostearato 4 g; poliossietilensorbitanmonolaurato 6 g; metilpossibenzoato 0,15 g; acqua distillata 54,85 g.

Produttore del principio attivo: Laboratorios Argenol, Autovia de Logrono km 7,400, Poligono Europa, 2, Naves 1-11,50011 Zaragoza (Spagna).

Produttore del prodotto finito: Sofar S.p.A., via Firenze n. 40 - 20060 Trezzano Rosa (Milano) - Italia, (tutte le fasi); Biolab S.p.A., via Bruno Buozzi 2 - 20090 Vimodrone (Milano), Italia (analisi microbiologiche).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato per la profilassi ed il trattamento antibatterico locale delle infezioni in caso di ustioni di II e III grado; trattamento antibatterico locale di ulcere varicose e piaghe da decubito infette ed in genere di affezioni dermatologiche infette o suscettibili di superinfezioni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 025561073 - «1% crema» tubo 120 g.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,92.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,12.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 025561073 - «1% crema» tubo 120 g - OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile, o in ambito extra ospedaliero, secondo disposizioni delle regioni o province autonome.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01925

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oliclinomel»

Estratto determinazione n. 1559/2010 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
OLICLINOMEL

TITOLARE AIC:
BAXTER S.p.A.
Piazzale dell'Industria, 20
00144 ROMA

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467339/M (in base 10) 11UD2C (in base 32)

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467341/M (in base 10) 11UD2F (in base 32)

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467354/M (in base 10) 11UD2U (in base 32)

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467366/M (in base 10) 11UD36 (in base 32)

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467378/M (in base 10) 11UD3L (in base 32)

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467380/M (in base 10) 11UD3N (in base 32)

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467392/M (in base 10) 11UD40 (in base 32)

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467404/M (in base 10) 11UD4D (in base 32)

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467416/M (in base 10) 11UD4S (in base 32)

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467428/M (in base 10) 11UD54 (in base 32)

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467430/M (in base 10) 11UD56 (in base 32)

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467442/M (in base 10) 11UD5L (in base 32)

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467455/M (in base 10) 11UD5Z (in base 32)

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467467/M (in base 10) 11UD6C (in base 32)

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467479/M (in base 10) 11UD6R (in base 32)

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467481/M (in base 10) 11UD6T (in base 32)

Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467493/M (in base 10) 11UD75 (in base 32)
Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467505/M (in base 10) 11UD7K (in base 32)

Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467517/M (in base 10) 11UD7X (in base 32)

Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467529/M (in base 10) 11UD89 (in base 32)

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467531/M (in base 10) 11UD8C (in base 32)

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467543/M (in base 10) 11UD8R (in base 32)

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467556/M (in base 10) 11UD94 (in base 32)

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467568/M (in base 10) 11UD9J (in base 32)

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467570/M (in base 10) 11UD9L (in base 32)

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467582/M (in base 10) 11UD9Y (in base 32)

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467594/M (in base 10) 11UDBB (in base 32)

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467606/M (in base 10) 11UDBQ (in base 32)

Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467618/M (in base 10) 11UDC2 (in base 32)
Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467620/M (in base 10) 11UDC4 (in base 32)

Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467632/M (in base 10) 11UDCJ (in base 32)

Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467618/M (in base 10) 11UDC2 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Dopo ricostituzione:

Emulsione per infusione

Aspetto prima della ricostituzione:

- L'emulsione lipidica è un liquido omogeneo dall'aspetto lattiginoso
- Le soluzioni di aminoacidi e glucosio sono trasparenti e incolori o leggermente gialle

COMPOSIZIONE:
La specialità medicinale è confezionata in una sacca a triplo compartimento.
Sono disponibili quattro formati aventi i seguenti differenti volumi:

Principio attivo:

Compartimento	1000 ml	1500 ml	2000 ml	2500 ml
Emulsione lipidica	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
Soluzione di aminoacidi con o senza elettroliti	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml
Soluzione di glucosio con o senza Calcio	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml

Eccipienti:

Compartimento con emulsione lipidica:

- Lecitina d'uovo purificata
- Glicerolo
- Oleato di sodio
- Sodio idrossido (per la correzione del pH)
- Acqua per preparazioni iniettabili

Compartimento con soluzione di aminoacidi*:*

- Acido acetico glaciale (per la correzione del pH)
- Acqua per preparazioni iniettabili

Compartimento con soluzione di glucosio:

- Acido cloridrico (per la correzione del pH)
- Acqua per preparazioni iniettabili

PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO LOTTI:
Baxter, Boulevard René Branquart, 80, 7860 Lessines, Belgio

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Nutrizione parenterale per adulti e bambini sopra i due anni di età quando l'alimentazione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467339/M (in base 10) 11UD2C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467341/M (in base 10) 11UD2F (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467354/M (in base 10) 11UD2U (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-4-550E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467366/M (in base 10) 11UD36 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467378/M (in base 10) 11UD3L (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467380/M (in base 10) 11UD3N (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467392/M (in base 10) 11UD40 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467404/M (in base 10) 11UD4D (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467416/M (in base 10) 11UD4S (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467428/M (in base 10) 11UD54 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467430/M (in base 10) 11UD56 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467442/M (in base 10) 11UD5L (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467455/M (in base 10) 11UD5Z (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467467/M (in base 10) 11UD6C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467479/M (in base 10) 11UD6R (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000E 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467481/M (in base 10) 11UD6T (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467493/M (in base 10) 11UD75 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467505/M (in base 10) 11UD7K (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467517/M (in base 10) 11UD7X (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-4-550 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467529/M (in base 10) 11UD89 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467531/M (in base 10) 11UD8C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467543/M (in base 10) 11UD8R (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467556/M (in base 10) 11UD94 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-5-800 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467568/M (in base 10) 11UD9J (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467570/M (in base 10) 11UD9L (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467582/M (in base 10) 11UD9Y (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467594/M (in base 10) 11UDBB (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-6-900 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467606/M (in base 10) 11UDBQ (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 1000 ml
AIC n. 035467618/M (in base 10) 11UDC2 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 1500 ml
AIC n. 035467620/M (in base 10) 11UDC4 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 2000 ml
AIC n. 035467632/M (in base 10) 11UDCJ (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
N-7-1000 1 sacca di emulsione per infusione da 2500 ml
AIC n. 035467618/M (in base 10) 11UDC2 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLICLINOMEL
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni o delle Provincie autonome (OSP2)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A02098

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Mylan Generics Italia»

Estratto determinazione n. 1560/2010 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
PERINDOPRIL MYLAN GENERICS ITALIA

TITOLARE AIC:
Mylan S.p.A.
Via Vittor Pisani, 20
20124 Milano
Italia

Confezione
2 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483019/M (in base 10) 15NXNC (in base 32)

Confezione
2 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483021/M (in base 10) 15NXNF (in base 32)

Confezione
2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483033/M (in base 10) 15NXNT (in base 32)

Confezione
2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483045/M (in base 10) 15NXP5 (in base 32)

Confezione
2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483058/M (in base 10) 15NXPL (in base 32)

Confezione
2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483060/M (in base 10) 15NXPN (in base 32)

Confezione
2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483072/M (in base 10) 15NXQ0 (in base 32)

Confezione
2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483084/M (in base 10) 15NXQD (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483096/M (in base 10) 15NXQS (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483108/M (in base 10) 15NXR4 (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483110/M (in base 10) 15NXR6 (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483122/M (in base 10) 15NXRL (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483134/M (in base 10) 15NXRY (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483146/M (in base 10) 15NXSB (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483159/M (in base 10) 15NXSR (in base 32)

Confezione
4 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483161/M (in base 10) 15NXST (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compresse

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
Perindopril Mylan Generics Italia 2 mg
2 mg di perindopril tert-butilamina equivalenti a 1,669 mg di perindopril.

Perindopril Mylan Generics Italia 4 mg
4 mg di perindopril tert-butilamina equivalenti a 3,338 mg di perindopril.

Eccipienti:
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina (E460)
Sodio idrogeno carbonato
Silice colloidale (anidra)
Magnesio stearato (E572)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Krka Polska Sp.z.o.o.
Ul Równolegla 5
02—235 Warsaw, Polonia

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto
Slovenia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Ipertensione
Trattamento dell'ipertensione.

Insufficienza cardiaca
Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Coronaropatia stabile
Riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con un'anamnesi di infarto miocardico e/o rivascolarizzazione.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483122/M (in base 10) 15NXRL (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 4,64
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 8,71

Confezione
4 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039483108/M (in base 10) 15NXR4 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 2,16
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 4,06

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PERINDOPRIL MYLAN GENERICS ITALIA
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A02097

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Mylan»

Estratto determinazione n. 1561/2010 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
SUMATRIPTAN MYLAN

TITOLARE AIC:
Mylan S.p.A.
Via Vittor Pisani, 20
20124 Milano Italia

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384019/M (in base 10) 15KWYM (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 3 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384021/M (in base 10) 15KWYP (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384033/M (in base 10) 15KWZ1 (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384045/M (in base 10) 15KWZF (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384058/M (in base 10) 15KWZU (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384060/M (in base 10) 15KWZW (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 18 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384072/M (in base 10) 15KX08 (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384084/M (in base 10) 15K0N (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384096/M (in base 10) 15KWX10 (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384108/M (in base 10) 15KX1D (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 3 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384110/M (in base 10) 15KX1G (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384122/M (in base 10) 15KX1U (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384134/M (in base 10) 15KX26 (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384146/M (in base 10) 15KX2L (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384159/M (in base 10) 15KX2Z (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 18 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384161/M (in base 10) 15KX31 (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384173/M (in base 10) 15KX3F (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384185/M (in base 10) 15KX3T (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
50 mg, 100 mg di sumatriptan (come succinato)

Eccipienti:
Compresse da 50 mg
Nucleo della compressa
Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato

Film di rivestimento
Titanio diossido E171, polidestrosio E1200, ipromellosa E464, Glicerolo triacetato E1518, Macrogol/PEG 8000, ossido di ferro rosso E172, ossido di ferro giallo E172

Compresse da 100 mg
Nucleo della compressa
Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato

Film di rivestimento
Titanio diossido E171, polidestrosio E1200, ipromellosa E464, Glicerolo triacetato E1518, Macrogol/PEG 8000

PRODUTTORE, CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO LOTTI:
Genpharm Pharmaceuticals Inc.
37 Advance Road, Etobicoke, Ontario M8Z 2S9
Canada

RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI
Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL – Regno Unito

RESPONSABILE DEL RILASCIO E CONTROLLO DEI LOTTI, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO:
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 – Irlanda

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
NATCO PHARMA LIMITED CHEMICAL DIVISION, NATCO HOUSE, ROAD NO. 2, NANJARA HILLS, HYERABAD – 33 INDIA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Sumatriptan è indicato per il trattamento acuto degli attacchi di emicrania, con o senza aura.
Sumatriptan deve essere usato solo in presenza di una diagnosi certa di emicrania.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384033/M (in base 10) 15KWZ1 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,37
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,95

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PA-AL-PVC/AL
AIC n. 039384122/M (in base 10) 15KX1U (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 12,30
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 23,06

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SUMATRIPTAN MYLAN
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A02096

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Krka»

Estratto determinazione n. 1558/2010 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
GLICLAZIDE KRKA

TITOLARE AIC:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038017/M (in base 10) 157C21 (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 14 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038029/M (in base 10) 157C2F (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038031/M (in base 10) 157C2H (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 28 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038043/M (in base 10) 157C2V (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038056/M (in base 10) 157C38 (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 56 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038068/M (in base 10) 157C3N (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038070/M (in base 10) 157C3Q (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 84 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038082/M (in base 10) 157C42 (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038094/M (in base 10) 157C4G (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038106/M (in base 10) 157C4U (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 120 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038118/M (in base 10) 157C56 (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 180 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038120/M (in base 10) 157C58 (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in contenitore HDPE
AIC n. 039038132/M (in base 10) 157C5N (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 120 compresse in contenitore HDPE
AIC n. 039038144/M (in base 10) 157C60 (in base 32)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 180 compresse in contenitore HDPE
AIC n. 039038157/M (in base 10) 157C6F (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa a rilascio modificato

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa a rilascio modificato contiene:

Principio attivo:
30 mg di gliclazide

Eccipienti:
Lattosio monoidrato
Ipromellosa
Calcio carbonato
Silice colloidale anidra
Magnesio stearato

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Diabete non insulino-dipendente (tipo 2) nell'adulto, quando le misure dietetiche, l'esercizio fisico e la perdita di peso da soli, non sono sufficienti per controllare il glucosio ematico

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
30 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039038070/M (in base 10) 157C3Q (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 4,41
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 8,28

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GLICLAZIDE KRKA è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A02099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amlodipina FG»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 344 dell'8 febbraio 2010

Titolare AIC: FG S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza (codice fiscale 01444240764).

Medicinale: AMLODIPINA FG.

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione del certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea Europea n. R0-CEP 2005-237-Rev 03, relativo al P.A. Amlodipina Besilato, a partire dal Cep non immediatamente precedente R0-CEP 2005-237-Rev 01, da parte del produttore attualmente autorizzato Moehs Iberica SL, che produce presso il sito Moehs Catalana SL, César Martinell I Brunet, N. 12 A, Poligono Industrial Rubi Sur Spain-08191 Rubi, Barcelona.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 037675016 - «5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 037675028 - «10 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zariviz»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 342 dell'8 febbraio 2010

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (codice fiscale 00832400154).

Medicinale: ZARIVIZ.

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea aggiornato, R1- CEP 2001 -014- Rev 02, relativo al produttore del principio attivo Lidocaina Cloridrato, già autorizzato, SIMS SRL, Località Filarone, Italy -50066 Reggello, Firenze.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024259044 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02075

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale del medicinale «Imidazyl» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto provvedimento FV/3 del 25 gennaio 2010

Medicinale: IMIDAZYL.

Confezioni:

003410026 1 mg/ml collirio soluzione flacone 10 ml;

003410053 1 mg/ml spray nasale soluzione 1 flacone 15 ml (sospesa);

003410065 1 mg/ml collirio soluzione 10 contenitori monodose 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Procedura nazionale, con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, a tale data, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A02076

REGIONE TOSCANA

Proroga dei termini di scadenza contenuti nell'ordinanza commissariale n. 21 del 16 novembre 2009, relativa all'incidente accorso nella stazione ferroviaria di Viareggio.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2010 ha provveduto alla proroga del termine di scadenza per l'inoltro delle domande di contributo di cui all'O.P.G.R. n. 21/2009 al 31 marzo 2010;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/, della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 3 febbraio 2010 - Parte prima.

10A01924

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 19 gennaio 2010 dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Riclassificazione del medicinale "Lercanidipina Doc Generici"» (lercanidipina). (Determinazione n. 1524/2010). (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 28 del 4 febbraio 2010).

Nella determinazione citata in epigrafe relativa al medicinale per uso umano LERCANIDIPINA DOC Generici pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 63, seconda colonna, all'articolo 1, secondo rigo, dove è scritto: *«lercanitripina»*, leggasi: *«lercanidipina»*.

10A02247

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-042) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.